MISURA DELLE INDENNITA' AI MEDICI CIVILI CHE ASSISTONO ALLE SEDUTE DEI CONSIGLI E DELLE COMMISSIONI MOBILI DI LEVA

Art. 2

Per gli effetti di cui all'art. 81, ultimo comma, della Costituzione, alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge, sara' provveduto con i fondi stanziati nel capitolo 133 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1950-51.

Versione in vigore dal 25 maggio 1951, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misura delle indennita' ai medici civili che assistono alle sedute dei Consigli e delle Commissioni mobili di leva
Estremi	Legge 2 aprile 1951, n. 299
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 maggio 1951

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misura-delle-indennita-ai-medici-civili-che-assistono-alle-sedute-dei/art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it